



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Prot. n. 7421
Del 25-06-2019
Rif. nota Vs. Prot. 10397 del 28/03/2019

Alla Provincia di Avellino
SETTORE AMBIENTE E VIABILITA'
Servizio Gestione delle Acque
P.zza Libertà, 2
83100 Avellino
Pec: info@pec.provincia.avellino.it

e p.c.

REGIONE CAMPANIA
Direzione Generale Ambiente
dg.500600@pcc.regione.campania.it

Oggetto: D. Lgs. 152/06 art. 96 e Regolamento n. 12/2012. Richiesta di concessione per la derivazione di acqua da n. 2 pozzi siti nel comune di Montoro(AV) - Foglio catastale n.6, particella n. 1259 (pozzo N. 1), foglio catastale n.10, particella n.849 (Pozzo N. 2), per uso industriale, antincendio, lavaggio piazzale e irrigazione aree a verde.

Ditta: CARTIERA CONFALONE SpA - Prot. n. 2172

Parere.

Con riferimento alla nota Vs. prot. n. 10397 del 31/01/2019, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3755 in data 29/03/2019, con la quale è stata trasmessa la documentazione ai fini della la richiesta di concessione di cui all'oggetto;

Premesso

- che l'Autorità di Bacino è tenuta all'espressione del Parere di competenza ai sensi del "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 152/06 s.m.i.;
- che la Regione Campania con il Regolamento n. 12/2012 ha disciplinato le concessioni a derivare acque pubbliche classificabili come "piccole derivazioni";
- che con la L. 221/2015 sono state soppresse le Autorità di Bacino istituite ai sensi della L. 183/89 e sono state contestualmente istituite le Autorità di Bacino di Distretto Idrografico;
- che la Regione Campania con DGR n. 74 del 14/02/2017 ha assegnato alla Direzione Generale LL.PP. il personale in servizio presso le soppresse Autorità di Bacino Campania Centrale e Campania Sud;
- che l'applicazione della citata DGR n. 74/2017 ha impedito l'avvalimento di cui all'art. 51 della L. 221/2015 e all'art. 12 del DM MATTM del 25/10/2016;
- che a fronte di tale delibera, la Regione non ha provveduto a trasferire le informazioni e analisi tecniche complessive in possesso delle soppresse Autorità di Bacino sopra richiamate;

PC



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

- che, pertanto, le istruttorie inerenti il territorio di competenza delle sopresse Autorità di Bacino Campania Centrale e Campania Sud possono essere svolte esclusivamente sulla base delle informazioni disponibili nell'ambito del citato Piano di Gestione delle Acque e di quelle disponibili a corredo dell'istanza;

Considerato

- che la scrivente Autorità di Bacino ha realizzato, di concerto con le Regioni del Distretto, il "Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale" I Ciclo (DPCM 10/04/2013 - G.U. n. 160 del 10/07/2013) e II Ciclo (DPCM 27/10/2016 - G.U. n. 25 del 31/01/2017);
- che tale Piano prevede, tra l'altro, misure specifiche per la regolamentazione ed il riordino delle concessioni a derivare acque pubbliche;
- che il Piano di Tutela delle Acque Regionale adottato nel luglio 2007 ad oggi non è stato approvato e necessita comunque di integrazioni per risultare conforme al D. Lgs. 152/06 c.s.m.i.;
- che con il DPCM del 4 aprile 2018 (pubblicato sulla G.U. del 13/06/2018) sono state individuate e trasferite le unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del D. Lgs. 152/06 s.m.i. e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016;
- che con D.D. MATTM n. 29/STA del 13/02/2017 sono state emanate le linee guida per la valutazione ex-ante delle concessioni di derivazione di acque pubbliche;
- che nella Conferenza Istituzionale Permanente del 14/12/2017 è stata approvata la Direttiva tecnica attuativa delle linee guida sopra citate;
- che nelle more di piena attuazione di tale Direttiva tecnica, risulta comunque necessario procedere al rilascio dei pareri di competenza ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/33 c.s.m.i.;
- che il II Ciclo del Piano di Gestione Acque ha una durata sessennale e la scadenza è prevista per il dicembre 2021;
- che nel sessennio sono previste scadenze intermedie con la produzione di report specifici, come quello previsto dall'art. 5 della Direttiva 2000/60/CE in merito alle caratteristiche dei Distretti;

Visti

- la documentazione tecnica integrativa trasmessa e i risultati dell'istruttoria tecnica condotta dalla S.T.O. della scrivente Autorità di Bacino;

Rilevato



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

- che l'istanza prevede l'emungimento tramite due pozzi della profondità di 300 m, di cui di riserva;
- che il prelievo interessa l'acquifero carbonatico profondo denominato "Monti di Accellica-Licinici-Mai", e, quindi, prevede l'utilizzo di risorse idriche potenzialmente riservate ai sensi dell'art. 12-bis del R.D. 1775/33 e s.m.i.;
- che la portata chiesta in concessione, pari a 15 l/s per un volume complessivo da derivare pari a 409.000 m³/anno per uso industriale, antincendio, lavaggio piazzale e irrigazione verde aziendale, risulta coerente con i risultati della prova di emungimento;
- che, in base al piano di utilizzo fornito, il prelievo complessivo pari a 409.000 m³/anno, sarà impiegato per il processo produttivo nella misura di 400.000 m³/anno, per uso antincendio, nella misura di 5000 m³/anno, per uso lavaggio piazzale, nella misura di 2000 m³/anno, e per uso irrigazione aree a verde, nella misura di 2000 m³/anno;
- che il punto di prelievo risulta a valle idrogeologico rispetto al campo pozzi "Chiusa" destinata ad uso potabile;
- che, in base alla prova di portata condotta, si vince che l'emungimento in questione non evidenzia interferenze significative con il citato campo pozzi "Chiusa";
- che l'acquifero oggetto di prelievo, nell'area di insediamento, risulta confinato da terreni flyschiodi a bassissima permeabilità spessi anche oltre 150 m;
- che tale confinamento costituisce un fattore di protezione dell'acquifero in corrispondenza dell'area di insediamento;
- che i pozzi in questione, in base a quanto riferito dalla documentazione tecnica disponibile, sono stati realizzati assicurando il loro corretto condizionamento;
- che, in base a quanto reso disponibile dalla Regione Campania nell'ambito del Piano di Gestione Acque II Ciclo, l'acquifero in parola risulta avere uno stato quantitativo "non buono", in base al bilancio elaborato nell'ambito del PTA adottato nel 2007;
- che lo stato quantitativo assegnato risulta comunque di prima approssimazione nelle more di attuazione del D. Lgs. 30/09 e s.m.i., nonché di aggiornamento del bilancio idrogeologico;
- che ad oggi, per il territorio campano, non risulta ancora disponibile il catasto delle derivazioni di competenza regionale in base al D.D. MATTM n. 29/STA del 13/02/2017;
- che il volume di prelievo cumulato annuo, in assenza del catasto di cui sopra, per il corpo idrico in questione è da considerarsi almeno compreso nel range 0,48-2,50 Mm³;
- che, stante quanto sopra riportato, l'impatto associato al prelievo è da considerarsi almeno "moderato", potendosi quindi considerare la derivazione in esame ammissibile con specifiche



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

prescrizioni di monitoraggio e con limitazioni temporali dell'autorizzazione, nelle more di acquisizione del catasto delle derivazioni e dell'aggiornamento del bilancio;

- che la documentazione prodotta risulta complessivamente coerente, per quanto di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale, con le disposizioni del Regolamento Regionale n. 12/2012;
- che, stante la necessità di completamento del quadro tecnico informativo di base, allo stato si ritiene comunque di poter autorizzare il prelievo in esame per un periodo di tempo limitato, coerentemente con le scadenze previste dalla Direttiva 2000/60/CE.

Tutto quanto sopra premesso, considerato, visto e rilevato, si comunica che:

- la portata massima chiesta in concessione, pari a 15 l/s per un volume complessivo da derivare pari a 409.000 m³/anno, limitatamente a quanto previsto dal piano di utilizzo, non risulta incompatibile con i risultati del processo di pianificazione in materia di risorse idriche ad oggi svolto ed in corso;
- l'eventuale rilascio della concessione in esame, qualora la spett.le Direzione posta in conoscenza ritenga non vi siano elementi ostativi sulla scorta del quadro informativo disponibile in base alle attività della soppressa Autorità di Bacino Campania Sud, dovrà essere comunque subordinato a quanto di seguito prescritto:
 - *monitoraggio delle portate prelevate;*
 - *monitoraggio del livello piezometrico di entrambi i pozzi, in condizioni statiche e dinamiche;*
 - *monitoraggio della qualità delle acque prelevate con cadenza almeno mensile, avendo cura in particolare di verificare la presenza di possibili sostanze connesse al ciclo produttivo da realizzare;*
 - *verifica da parte dell'Ente concedente della indisponibilità di fonti di approvvigionamento alternative, anche parziali, quali recupero di acque meteoriche, compatibilmente con la destinazione d'uso delle risorse da prelevare;*
 - *trasmissione dei dati di monitoraggio con cadenza annuale all'Ente concedente ed alla scrivente Autorità di Bacino.*

Il presente parere potrà essere oggetto di revisione a seguito dell'acquisizione delle informazioni di cui sopra e dell'analisi dei risultati del monitoraggio prescritto.

Il Responsabile dei pareri ex art. 7 R.D. 1775/33

Ing. Pasquale Coccato

Il Segretario Generale
Dott.^{ssa} Vera Corbelli